



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 181 DEL 13/10/2022

OGGETTO: BIENNIO 2022/2023: PROPOSTA DI REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE E RELATIVA DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLE SEDI FARMACEUTICHE ASSEGNATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI VALEGGIO SUL MINCIO.

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di ottobre alle ore 08:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Assente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Presente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“BIENNIO 2022/2023: PROPOSTA DI REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE E RELATIVA DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLE SEDI FARMACEUTICHE ASSEGNATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI VALEGGIO SUL MINCIO”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“BIENNIO 2022/2023: PROPOSTA DI REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE E RELATIVA DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLE SEDI FARMACEUTICHE ASSEGNATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI VALEGGIO SUL MINCIO”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: BIENNIO 2022/2023: PROPOSTA DI REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE E RELATIVA DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLE SEDI FARMACEUTICHE ASSEGNATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI VALEGGIO SUL MINCIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nel Comune di Valeggio sul Mincio sono attualmente operanti n. 4 farmacie e precisamente:
 - Farmacia n. 1 - titolare Dott. Montresor Carlo Alberto
 - Farmacia n. 2 - titolare Dott. Perina Lauro
 - Farmacia n. 3 - titolare Dott. Alberto Moretti
 - Farmacia n. 4 - titolare Dott.sse Dolce Sabrina e Sebben Sara;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito in L. 27 del 24/03/2012, venivano apportate alcune modifiche alla L. 475 del 02/04/1968 che stabilivano la possibilità di apertura di una farmacia ogni 3.300 abitanti, prevedendo la possibilità di una ulteriore farmacia anche in quei Comuni ove la popolazione eccedente fosse superiore al 50% della citata quota di popolazione;
- a fronte della nuova normativa introdotta con provvedimento citato, denominato "Decreto Liberalizzazioni", e in base alla popolazione residente alla data del 31/12/2010, al Comune di Valeggio sul Mincio veniva assegnata, da ultima, la Farmacia n. 4;
- il Comune di Valeggio Sul Mincio con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 19/04/2012, esecutiva, in forza della Legge n. 27 del 24/03/2012, procedeva all'individuazione della quarta sede farmaceutica all'interno del Capoluogo di Valeggio sul Mincio, ciò al fine di garantire una equa distribuzione ed una maggiore e migliore accessibilità al servizio farmaceutico offerto alla cittadinanza e nel rispetto della distanza minima di 200 metri dalle farmacie già attive e presenti nel territorio comunale;
- sulla base di tale scelta venivano acquisiti i pareri favorevoli da parte dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona in data 16/04/2012 prot. N. 201200694 e dell'Azienda Sanitaria ULSS n. 22 giusta deliberazione del Direttore Generale n. 181 del 16/04/2012;
- la Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2199 del 06 Novembre 2012, ha approvato il relativo bando per l'assegnazione delle farmacie istituite ai sensi della L. 27/2012, tra cui la Farmacia n. 4 di Valeggio Sul Mincio – assegnata, a seguito di concorso regionale, alle dott.sse Dolce Sabrina e Sebben Sara - e con determinazione n. 2141 del 20.12.2020 dell'Ulss 9 Scaligera;

Preso atto che:

- l'art. 2 c. 2 della L. 475/1968 stabilisce che il numero di farmacie spettanti a ciascun Comune è sottoposto alla revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune e pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica;
- ai fini della revisione della pianta organica delle farmacie si tiene conto dei dati dell'ISTAT relativi alla popolazione globale residente nel Comune l'anno precedente a quello della revisione (rif. Cons. Stato Sez. III 14 febbraio 2017 n. 652 e nota prot. N. 268038/50.07.02.00 del 02/05/2006);
- la popolazione residente nel Comune di Valeggio sul Mincio alla data del 31/12/2021 era di 15.931 (dato rilevato tramite l'ufficio anagrafe comunale);

Vista la Circolare della Regione del Veneto del 02/04/2012 prot. n. 156393 con la quale si stabilisce, tra l'altro, che, in base all'aumento della popolazione, la progressione del numero delle farmacie prevede che, se la popolazione è compresa tra 14.851 e 16.499 abitanti, il Comune ha l'obbligo di avere nel proprio territorio 4 farmacie oltre ad 1 farmacia a discrezione dell'Ente;

Dato atto che in base alla popolazione residente sul territorio comunale sono state attualmente istituite ed operative n. 4 sedi farmaceutiche, che è nella discrezionalità dell'Ente decidere di avere un'ulteriore sede farmaceutica (Farmacia n. 5) e che questo Comune intende istituirla in considerazione delle seguenti motivazioni:

- portato a conclusione l'iter procedurale per l'apertura della Farmacia n. 4, avvenuta con la definizione del bando di concorso regionale straordinario di cui alla deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 2199 del 06/11/2012, successivamente assegnata alle Dott.sse Dolce Sabrina e Sebben Sara;
- rispondere ai fabbisogni che derivano dalla dinamica demografica crescente del Comune di Valeggio sul Mincio;
- avere la possibilità di migliorare il servizio farmaceutico a favore sia dell'ambito del Centro Storico che delle parti di recente urbanizzazione che si stanno sviluppando a Sud e sud-est del centro e quindi a servizio della parte del paese dove è prevista una maggiore espansione residenziale;

Considerato che:

- la delimitazione dell'ambito territoriale delle farmacie esistenti nel Comune di Valeggio Sul Mincio è riconducibile alla deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 11/12/2014, esecutiva, che individua le zone come segue:
 - *Farmacia n. 1 – titolare Dott. Montresor Carlo Albero (evidenziata nella planimetria allegata in colore azzurro) e comprendente il territorio comunale a Nord di Via San Giovanni Bosco, Piazzale Vittorio Veneto, Carlo Alberto, Via San Rocco e Frazione di Borghetto;*
 - *Farmacia n. 2 – titolare Dott. Perina Lauro – (evidenziata nella planimetria allegata in colore verde) comprendente il territorio comunale a Sud delle vie sopra citate e compresa la frazione di Vanoni Remelli – Loc. Foroni;*
 - *Farmacia n. 3 - titolare Comune di Valeggio Sul Mincio (evidenziata nella planimetria allegata in colore rosso) e comprendente il territorio indicato nel provvedimento di istituzione della farmacia in deroga con L.R. n. 30 del 07/11/2003;*
 - *Farmacia n. 4 – titolari Dott.sse Dolce Sabrina e Sebben Sara – viene individuata all'interno del Capoluogo di Valeggio sul Mincio;*

Considerato che:

- nel momento in cui era stata istituita la Farmacia n. 4 si procedeva all'individuazione nel Capoluogo di Valeggio Sul Mincio della relativa localizzazione, che doveva rispettare la distanza minima di 200 metri dalle farmacie esistenti nel territorio;
- era stata effettuata all'epoca l'individuazione della sede farmaceutica, ma non era stato individuato il relativo ambito territoriale alla luce delle interpretazioni vigenti, che ritenevano fosse abrogata implicitamente la definizione, non solo della pianta organica delle Farmacie, ma anche di tutte le procedure collegate, tra cui anche la definizione dell'ambito territoriale delle sede farmaceutiche;
- con la risposta data dall'Ufficio legislativo del Ministero della Salute del 21/03/2012, e successiva ordinanza del Consiglio di Stato n. 751 del 01/03/2013, veniva ribadito, invece, che la normativa introdotta con la L. 27/2012 non aveva operato modifiche all'impianto normativo delineato con la L. 475/1968;
- il punto 8) della deliberazione n. 186 del 11/12/2014, esecutiva , stabiliva quanto segue: *“....per la Farmacia n. 4 – istituita ai sensi della L. 27/2012 ed attualmente a concorso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2199 del 06/11/2012 rimane confermato l'ambito territoriale indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 19/04/2012, esecutiva, che ha individuato all'interno del Capoluogo di Valeggio Sul Mincio la relativa localizzazione, dando atto che una definizione dell'ambito territoriale sarà effettuato nel momento in cui si andrà ad autorizzare l'apertura della farmacia e comunque dopo l'espletamento del relativo concorso regionale”;*

Preso atto che con determinazione n. 2141 del 20.12.2020 dell'Ulss 9 Scaligera è stata assegnata la Farmacia n. 4 alle Dott.sse Dolce Sabrina Sebben Sara e successivamente in data 11.01.2021 è pervenuta al Comune la pratica per l'apertura dell'attività di esercizio di vicinato relativo alla suddetta farmacia (prot. Suap n.4260/08-01-2021) e che la stessa è localizzata in Piazza San Rocco, 15 di Valeggio Sul Mincio;

Vista la nota dell'Azienda ULSS n. 9 – UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale del 22/08/2022 prot. 167531 avente ad oggetto: Pianta Organica delle Farmacie – Biennio 2022/2023;

Ritenuto che, in considerazione di quanto richiesto dalla nota sopracitata, con il presente provvedimento si deve procedere:

- a) alla delimitazione dell'ambito territoriale della Farmacia n. 4, non avendola effettuata nel momento della sua istituzione, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 19/04/2012, esecutiva, e successivo provvedimento n.186 del 11/12/2014, esecutiva, che demandava la relativa localizzazione in un momento successivo dopo l'apertura della farmacia e comunque dopo l'espletamento del relativo concorso regionale;
- b) alla revisione della pianta organica delle Farmacie del territorio Comunale di Valeggio sul Mincio, istituendo la Farmacia n. 5 con la definizione del relativo ambito territoriale;

Considerato che:

- ai fini della definizione dell'ambito territoriale della Farmacia n. 4 localizzata in Piazza San Rocco 15, si deve ricomprendere il territorio comunale ad Ovest - meglio evidenziato con colore Arancione nella planimetria allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - che copre porzione del centro storico del capoluogo, le vie intorno al Castello Scaligero, Borghetto e tutto il territorio comunale che si trova lungo il fiume Mincio, collegato al capoluogo dalle SP3 e SP28;
- l'istituenda Farmacia n. 5 debba ricomprendere un ambito territoriale - meglio evidenziato con colore Magenta nell'allegata planimetria qui allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - che copre il territorio comunale nella parte a Sud Est (a sud della Strada Provinciale 24

e di Via San Giovanni Bosco fino alla Caserma dei Carabinieri e di Vicolo Magellano, Via Mazzini, Piazzale Vittorio Veneto, Via Marconi, Via San Rocco, a est di Via Beltrame, Via delle Foibe fino a Loc. Vanoni Remelli; a nord di Via Caduti del Lavoro, Via Falcone, Piazzale Europa, Via degli Alpini);

- conseguentemente, fermo restando l'ambito territoriale della Farmacia n. 3, il cui territorio è stato previsto dalla Legge Regionale n. 30 del 07/11/2003, si rende necessario riformulare l'ambito territoriale della Farmacia n. 1 e della Farmacia n. 2, meglio rappresentati nella planimetria qui allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si riassume:
 - Farmacia n. 1 che ricomprende un ambito territoriale - meglio evidenziato con colore Ciano nell'allegata planimetria qui allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - che copre il territorio comunale nella parte a Nord-Est del Centro (a nord della Strada Provinciale 24 e di Via San Giovanni Bosco fino alla Caserma dei Carabinieri e Vicolo Magellano, Via Mazzini, Piazzale Vittorio Veneto, Via Marconi, Via San Rocco, Via Verdi, Via Circonvallazione Maffei, Via Cavour);
 - Farmacia n. 2 che ricomprende un ambito territoriale - meglio evidenziato con colore Giallo nell'allegata planimetria qui allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - che copre il territorio comunale nella parte a Sud (a sud di Via Beltrame, Via delle Foibe fino a Loc. Vanoni Remelli, Via Caduti del Lavoro, Via Falcone, Piazzale Europa, Via Ragazzi del 99, Via degli Alpini, Via Circonvallazione Sud, e Loc. Foroni).

Ritenuto che, a sostegno di quanto qui effettuato, occorre affermare che:

- l'assegnazione delle zone garantisce ai titolari di tutte le sedi farmaceutiche, la protezione dalla concorrenza (III Sezione del Consiglio di Stato con la decisione n. 4588 del 22.08.2012), poiché nella porzione di territorio (zona) ad essi assegnata con il presente provvedimento, godono di un pieno diritto di esclusiva relativamente allo specifico servizio, nel senso che nessun altro farmacista si può insediare;
- con il termine "zona" si intende la porzione di territorio o meglio l'ambito territoriale perimetrato assegnato alla sede che è l'elemento identificativo della farmacia a fini programmatici della pianta organica sul territorio comunale;
- l'istituzione di un'ulteriore sede farmaceutica nella zona individuata garantisce al cittadino una migliore accessibilità al servizio e nel contempo la delimitazione degli ambiti territoriali di ciascuna di esse (già istituite o da istituirsi) rappresenta una tutela per i titolari delle farmacie stesse, anche alla luce dello sviluppo urbanistico individuato negli atti programmatici vigenti;

Visto che, per quanto attiene la partecipazione al procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., il presente provvedimento, trattandosi di atto di pianificazione e di programmazione (art. 13 della L. 241/1990) finalizzato ad assicurare in modo idoneo, adeguato e funzionale agli interessi della collettività, la distribuzione sul territorio delle farmacie, non fa sorgere l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai singoli farmacisti - controinteressati - , atteso che, nella specie, gli interessi dei medesimi sono rappresentati dall'Ordine dei farmacisti (vedi tra l'altro Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Terza 05952/2012 TAR Puglia Sezione I del 10/01/2007 n. 41 - TAR Lombardia Milano Sezione I - 13/02/2001 n. 985 - TAR Toscana Sezione III del 13/09/2000 n. 1928 - TAR Calabria Catanzaro 26/04/2000 n. 433 - TAR Calabria Catanzaro 31/01/2000 n. 28 - TAR Sicilia Palermo Sezione I del 27/04/1999 n. 916 - TAR Lombardia Milano Sezione I del 17/07/1998 n. 1894);

Viste:

- la sentenza n. 921 del TAR Sicilia del 27/04/1999 in ordine alla competenza della Giunta Comunale per le Regioni a Statuto Ordinario in ordine ai pareri richiesti dalla L. 475/1968 in quanto materia residuale e non assegnata espressamente in capo al Consiglio Comunale, tale è anche la giurisprudenza consolidata formata a seguito ricorsi che assegna alla Giunta Comunale e non al Consiglio Comunale ogni determinazione in ordine alla L. 475/1968 (vedasi Sentenza Consiglio Stato Sezione IV 20 dicembre 2000 n. 6850 - TAR Lazio Roma Sezione I - 19 Febbraio 2001 n. 1285 - Consiglio di Stato Sezione III del 15.04.2014);
- la sentenza della Sezione III^a del Consiglio di Stato n. 4705 del 16/09/2014, con la quale viene operato un radicale rovesciamento della giurisprudenza, che sembrava ormai consolidata, in ordine alla competenza della Giunta Comunale per i provvedimenti inerenti la normativa sulle farmacie, stabilendo che, alla Giunta Comunale compete l'espressione di una proposta che assume il ruolo di atto preparatorio sul quale devono esprimere il loro parere l'ULSS e l'Ordine dei Farmacisti mentre la revisione delle sedi farmaceutiche, avendo natura di atto di pianificazione sul territorio del servizio di distribuzione e vendita di farmaci rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 5542/2014 del 30/10/2014 sempre della Sezione III^a che ha ribaltato quanto affermato nella sentenza del 16/09/2014 confermando in tale ultima decisione la giurisprudenza consolidata in materia di piante organiche delle farmacie che attribuisce la competenza alla Giunta Comunale;

- la sentenza n. 4588 del 22 agosto 2012 con la quale la III Sezione del Consiglio di Stato, ha stabilito che se si vuole effettivamente garantire la capillarità del servizio farmaceutico, non può che prescindersi da un atto che pianifichi "l'organica distribuzione sul territorio delle sedi delle farmacie" mediante l'assegnazione di zona;

Considerata l'urgenza di approvare la presente proposta, al fine di provvedere all'invio della comunicazione con proposta di revisione pianta organica delle farmacie sul territorio comunale all'Azienda Ulss 9 – Scaligera;

Ritenuto quindi di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione;

Visto il D.lgs. 48 del D.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso

S I P R O P O N E

- 1) Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende ripreso in ogni sua parte.
- 2) Di procedere, prima della revisione della pianta organica delle farmacie localizzate nel territorio comunale di Valeggio Sul Mincio, alla delimitazione dell'ambito territoriale della Farmacia n. 4, non avendola effettuata nel momento della sua istituzione, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 19/04/2012, esecutiva, e successivo provvedimento n.186 del 11/12/2014, esecutiva, che demandava la relativa localizzazione in un momento successivo dopo l'apertura della farmacia e comunque dopo l'espletamento del relativo con- corso regionale.
- 3) Di stabilire che l'ambito territoriale della Farmacia n. 4, localizzata in Piazza San Rocco 15, debba ricomprendere il territorio comunale ad Ovest - meglio evidenziato con colore Arancione nella planimetria allegata - che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - che copre porzione del centro storico del capoluogo, le vie intorno al Castello Scaligero, Borghetto e tutto il territorio comunale che si trova lungo il fiume Mincio, collegato al capoluogo dalle SP3 e SP28.
- 4) Di procedere, per le motivazioni citate in premessa e qui riprese, alla revisione della pianta organica delle Farmacie istituendo la Farmacia n. 5 in quanto:
 - la popolazione residente alla data del 31.12.2021 era di 15.931, dato rilevato dall' ufficio anagrafe comunale, e pertanto oltre all'obbligo di 4 Farmacie vi è la facoltà di avere il diritto alla 5^a Farmacia che diventa scelta di esclusiva competenza del Comune e che qui si manifesta attraverso il provvedimento di revisione della pianta organica delle Farmacie.
 - si è concluso l'iter procedurale per l'apertura della Farmacia n. 4, avvenuta con la definizione del bando di concorso regionale straordinario di cui alla deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 2199 del 06/11/2012, successivamente assegnata alle Dott.sse Dolce Sabrina e Sebben Sara, giusta determinazione n. 2141 del 20.12.2020 dell'Ulss 9 Scaligera e successiva pratica per l'apertura dell'attività di esercizio di vicinato relativo alla suddetta farmacia (prot. Suap n.4260/08-01-2021);
 - l'analisi di alcuni fattori relativi alla popolazione residente che è in crescente aumento e che rende necessario che il servizio farmaceutico della Farmacia n. 5 sia inserito nell'ambito territoriale che si estende dal Centro Storico allo sviluppo residenziale a Sud del paese, dove è prevista una maggiore espansione residenziale.
- 5) Di stabilire che l'ambito territoriale della Farmacia n. 5 debba ricomprendere un'area - meglio evidenziato con colore Magenta nell'allegata planimetria qui allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - che copre il territorio comunale nella parte a Sud Est (a sud della Strada Provinciale 24 e di Via San Giovanni Bosco fino alla Caserma dei Carabinieri e di Vicolo Magellano, Via Mazzini, Piazzale Vittorio Veneto, Via Marconi, Via San Rocco, a est di Via Beltrame, Via delle Foibe fino a Loc. Vanoni Remelli; a nord di Via Caduti del Lavoro, Via Falcone, Piazzale Europa, Via degli Alpini).
- 6) Di stabilire, altresì, che con il presente provvedimento, fermo restando l'ambito territoriale della Farmacia n. 3, il cui territorio è stato previsto dalla Legge Regionale n. 30 del 07/11/2003, si rende necessario riformulare l'ambito territoriale della Farmacia n. 1 e n. 2 meglio rappresentata nella planimetria qui allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si riassume:
 - Farmacia n. 1 che ricomprende un ambito territoriale - meglio evidenziato con colore Ciano nell'allegata planimetria come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -

che copre il territorio comunale nella parte a Nord-Est del Centro (a nord della Strada Provinciale 24 e di Via San Giovanni Bosco fino alla Caserma dei Carabinieri e Vicolo Magellano, Via Mazzini, Piazzale Vittorio Veneto, Via Marconi, Via San Rocco, Via Verdi, Via Circonvallazione Maffei, Via Cavour);

- Farmacia n. 2 che ricomprende un ambito territoriale - meglio evidenziato con colore Giallo nell'allegata planimetria come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - che copre il territorio comunale nella parte a Sud (a sud di Via Beltrame, Via delle Foibe fino a Loc. Vanoni Remelli, Via Caduti del Lavoro, Via Falcone, Piazzale Europa, Via Ragazzi del 99, Via degli Alpini, Via Circonvallazione Sud, e Loc. Foroni).

- 7) Di esercitare per l'istituenda Farmacia, numerata con il numero 5, che corrisponde ad un numero dispari, ai sensi dell'art. 9 della L. 475/1968, il diritto di prelazione comunale e di demandare ad un successivo provvedimento l'individuazione della forma ammessa di gestione.
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda ULSS n. 9 - U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale – Via S. D'Acquisto 7 nonché all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona Via Giberti 11 – Verona per i pareri di competenza richiesti dalla norma.
- 9) Di demandare ad un successivo e separato provvedimento da parte della Giunta Comunale, una volta ottenuti i relativi pareri obbligatori non vincolanti, l'approvazione del progetto di revisione della pianta organica delle Farmacie del territorio Comunale di Valeggio Sul Mincio;
- 10) Di demandare tutti i successivi provvedimenti, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, al Responsabile di Area – Dott. Albertini Paolo.
- 11) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.
- 12) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere all' invio della comunicazione con proposta di revisione pianta organica delle farmacie sul territorio comunale all' Azienda Ulss 9 – Scaligera.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO